

STATUTO

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto agli artt.36 e seguenti del Codice Civile, e in coerenza al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, è costituita una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, avente la seguente denominazione:

“TUTTI INSIEME A ROVERETO E S.ANTONIO O.D.V.”

Abbreviato in

“TUTTI INSIEME O.D.V.

di seguito denominata “Associazione”.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Novi di Modena frazione di Rovereto sul Secchia.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 2 - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105. In particolare, per la realizzazione dello scopo sociale e a favore di tutta la collettività, con spirito di partecipazione, solidarietà e pluralismo, l'Associazione si propone di svolgere le attività aventi oggetto:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di beni alimentari o di altri prodotti previsti dalla norma, erogazione di denaro di beni o di servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs.117/2017;
- Organizzazione e gestione dei attività culturali, artistiche, o ricreative, di interesse

1 sociale, incluse le attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
2 pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del
3 D.Lgs.117/2017;

- 4 • Organizzazione e gestione attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;

5 L'associazione, per il raggiungimento delle suddette finalità, si propone la:

- 6 • Organizzazione e partecipazione di eventi di promozione delle tradizioni del territorio e
7 culturali compresa la pubblicazione di libri, saggi e periodici di informazione;
- 8 • Organizzazione e/o partecipazione in eventi socio-ricreativi finalizzati anche alla
9 raccolta fondi;
- 10 • Organizzazione di attività sportive non competitive rivolte ai soci per promuovere
11 l'incontro e il benessere psico-fisico della collettività;
- 12 • Progettazione, realizzazione o ricostruzione di strutture mobili o immobili in seguito a
13 calamità naturali per il ripristino dei servizi essenziali;
- 14 • Partecipazione ai progetti delle amministrazioni pubbliche per la riqualificazione del
15 territorio per promuovere la coesione sociale;
- 16 • Messa a disposizione o donazione di strutture e/o attrezzature a enti pubblici e
17 associazioni.

18 L'Associazione si avvale di qualunque strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali
19 promuovendo qualsiasi attività che si renda utile alla sensibilizzazione degli organismi
20 competenti e dell'opinione pubblica.

21 Essa potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare,
22 per il migliore raggiungimento dei propri fini.

23 **ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI**

24 **ART. 3** – L'associazione, nei limiti fissati dalle norme di riferimento del Codice del Terzo Settore,
25 potrà esercitare attività, secondarie e strumentali, finalizzate al raggiungimento degli scopi
26 sociali, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge; tali attività
27 verranno definite dal Consiglio Direttivo, con specifica delibera.

VOLONTARI

ART. 4 – I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente dell'apporto del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per le proprie attività l'associazione di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, purché l'attività sia svolta quale attività secondaria o strumentale per l'associazione e nei limiti fissati dalle norme vigenti in materia.

I nominativi dei volontari saranno inseriti in un apposito registro; essi devono essere assicurati contro gli infortuni, le malattie connesse all'attività, e per la responsabilità civile verso terzi.

Le attività di cui all'art.2 del presente statuto o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e i propri soci, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

SOCI

ART. 5 - All'associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a sottostare al suo statuto e regolamenti. Il numero degli aderenti è illimitato.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

1 I soci persone giuridiche dovranno nominare un proprio rappresentante che partecipi alla vita
2 associativa e che possa essere eletto nel Consiglio Direttivo.

3 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti nel
4 presente statuto.

5 Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di
6 ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti ed è esclusa la temporaneità
7 della partecipazione alla vita associativa.

8 Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo o ad un
9 suo delegato, il quale dovrà pronunciarsi per il diniego in forma scritta, entro 45 giorni dalla
10 data di presentazione della richiesta medesima; ogni socio non ammesso ha facoltà di fare
11 ricorso contro il diniego, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

12 La qualità di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci a cura
13 del delegato dal Consiglio Direttivo, ed il contestuale pagamento della quota associativa.

14 Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.

15 **DIRITTI DEI SOCI**

16 **ART. 6** - Ogni socio avrà diritto a un voto.

17 Tutti i soci hanno diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette. Hanno pieno diritto
18 di voto i soci maggiorenni iscritti nell'elenco soci, particolarmente per l'approvazione e le
19 modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina dei componenti gli organi direttivi, per
20 l'approvazione dei rendiconti consuntivi, garantendo la democraticità dell'associazione.

21 Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

22 Ogni socio non può ricevere più di 1 delega.

23 Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali ed in particolare potrà prendere visione delle
24 delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà
25 presso la sede legale dell'associazione. La richiesta motivata di visionare altri documenti potrà
26 e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali
27 (privacy).

DOVERI DEI SOCI

ART. 7 - I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- Al pagamento o al rinnovo della quota annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, nonché al versamento di eventuali contributi democraticamente richiesti e fissati dagli organi dirigenti;
- A svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione, o che la danneggi in qualunque modo.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato ai punti precedenti.

L'esclusione, in forma scritta, è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

I soci che non effettuino il rinnovo della quota annuale entro il termine stabilito, a seguito di un sollecito effettuato anche in forma collettiva, saranno esclusi dalla qualifica di soci, senza altra e ulteriore formalità.

PATRIMONIO e RISORSE ECONOMICHE

ART. 8 – Il Fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'associazione che in caso di suo scioglimento; esso è a tutela dei creditori ed è costituito da:

1. Avanzi di gestione di anni precedenti;
2. Beni immobili e mobili;
3. Donazioni, lasciti ed eredità;
4. Altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

I proventi dell'associazione derivano:

- Dalle quote e tessere annuali, dalle entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle direttamente connesse;

- Dai contributi di aderenti e di terzi, di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- Da erogazioni liberali;
- Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs.117/2017.

I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

ART. 9 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile.

Qualora l'associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali, o quelle direttamente ad esse connesse; ovvero per beneficenza o in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e ai sensi delle norme vigenti in materia.

ART. 10 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, anche in modo indiretto.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA – CONSIGLIO DIRETTIVO- PRESIDENTE- ORGANO DI CONTROLLO (se nominato)

ART. 11 - L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

ART. 12 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario consuntivo.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- 1 • Procedere alla nomina del Consiglio Direttivo alla scadenza;
- 2 • Approvare il rendiconto economico-finanziario e deliberare sulla destinazione degli
- 3 eventuali avanzi di gestione;
- 4 • Procedere alla eventuale nomina dell'Organo di controllo;
- 5 • Approvare o modificare i regolamenti interni;
- 6 • Esprimere parere, quando richiesto, sull'ammissione e l'esclusione dei soci.
- 7 • Discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

8 L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- 9 • Deliberare in merito alle modifiche statutarie, e sulle altre operazioni straordinarie,
- 10 proposte dal Consiglio Direttivo;
- 11 • Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio
- 12 residuo.

13 Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente o in
14 alternativa, da uno dei due Vice - Presidente, almeno 10 giorni prima della data fissata per la
15 prima convocazione mediante posta elettronica con avviso di ricezione, o attraverso altri mezzi
16 di comunicazione che il Consiglio Direttivo ritenga utili al raggiungimento di tutti i soci.

17 La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed
18 eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo
19 trascorse almeno 24 ore dalla data fissata per la prima.

20 Ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, l'assemblea può inoltre essere convocata quando ne
21 faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

22 Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro
23 responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

24 L'Assemblea può essere svolta in forma telematica, a condizione che tutti i soci possano essere
25 tecnicamente in grado di esprimere il proprio parere e di votare.

26 **ART. 13** - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione
27 con la presenza di metà più uno dei soci.

1 In seconda convocazione, l'Assemblea, trascorsa 1 ora dalla convocazione, è regolarmente
2 costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza
3 assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

4 **ART. 14** - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, in prima
5 convocazione è regolarmente costituita, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli
6 associati e delibera con la maggioranza dei soci (siano essi intervenuti o rappresentati per
7 delega); in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la
8 prima, è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno degli
9 associati (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole
10 dei tre quarti dei presenti.

11 Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile
12 indire una terza convocazione, a distanza di almeno 8 giorni dalla seconda convocazione e
13 l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché
14 la delibera sia adottata all'unanimità.

15 Nel caso di scioglimento è necessario il quorum indicato all'art. 19 del presente statuto.

16 **ART. 15** - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente
17 o, in sua assenza, dal Vice - Presidente; il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

18 Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali delle assemblee a cura del
19 Segretario che le firma assieme al Presidente.

20 **CONSIGLIO DIRETTIVO**

21 **ART. 16** - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, ed è formato
22 da un minimo di cinque a un massimo di undici membri scelti tra i soci maggiorenni ed in
23 possesso dei requisiti morali etici, e non abbiano subito condanne penali; i candidati non
24 devono trovarsi in nessuna condizione di ineleggibilità e decadenza previste dall'art 2382 C.C.
25 cioè non possono essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pena.

26 I Consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea dei soci che li elegge ma
27 non superiore a tre anni; essi sono sempre rieleggibili e tutte le cariche sono assolutamente
28 gratuite.

1 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non sia presente a tre riunioni consecutive del
2 Consiglio Direttivo, potrà essere sollevato dall'incarico.

3 In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica,
4 ma nel caso decadano oltre la metà dei Consiglieri, l'assemblea deve provvedere alla nomina
5 di un nuovo Consiglio Direttivo.

6 Il Consiglio Direttivo è convocato, tramite posta elettronica o mezzo equivalente (Whatsapp),
7 dal Presidente o in sua vece, dal Vice-Presidente o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi
8 componenti.

9 La riunione può avvenire in via telematica, garantendo la partecipazione di tutti i Consiglieri.
10 Esso assume le deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi
11 membri, ai quali spetta un voto.

12 Vengono redatti i verbali di ogni riunione, e conservati agli atti e sottoscritti dal segretario
13 verbalizzante e dal presidente.

14 Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 15 • Nominare al proprio interno il Presidente, il Vice- Presidente, il Segretario e il Tesoriere,
16 ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri;
- 17 • Deliberare l'accettazione di nuovi soci o ratificare le nuove adesioni nel caso in cui siano
18 state accettate da un delegato;
- 19 • Deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi
20 all'Associazione;
- 21 • Promuovere le attività in conformità ai principi contemplati agli artt. 3 e 4 del presente
22 statuto;
- 23 • Incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di
24 responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- 25 • Redigere i regolamenti operativi da far approvare all'assemblea dei soci e definire le
26 modalità per l'erogazione dei rimborsi spese ai volontari;
- 27 • Riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza
28 per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione;

- Redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- Individuare le attività diverse secondarie e strumentali da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'assemblea dei soci.
- Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci.

PRESIDENTE

ART. 17 - Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il Presidente ha, inoltre, le seguenti responsabilità:

- La responsabilità del trattamento e della protezione dei dati delle persone fisiche, in base al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e alla normativa italiana vigente in materia di privacy;
- La responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008.

Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.

I Vice-presidenti coadiuvano il Presidente nelle mansioni di rappresentanza e, nel caso di assenza o impedimento prolungati, le mansioni e le responsabilità di Presidente spettano direttamente a uno dei due Vice-presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice – Presidente delegato convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 18 - L'associazione potrà nominare un organo di controllo, anche monocratico, o un Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2397 e seguenti del C.C.; tale organo sarà obbligatorio al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.

1 Essi rimangono in carica tre anni dalla loro nomina e sono sempre rinominabili.

2 L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso.

3 **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

4 **ART. 19** - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei
5 soci iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato
6 dall'assemblea ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione
7 imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentito l'organismo preposto, indicato dalla
8 normativa specifica di settore.

9 In caso di scioglimento per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti
10 dei necessari poteri.

11 **DISPOSIZIONI FINALI**

12 **ART. 20** - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile,
13 le disposizioni vigenti in materia e a norma del Codice del Terzo settore.

14 **NORME TRANSITORIE**

15 **ART. 21** - Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività
16 del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e
17 produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e
18 sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno
19 emanati ed entreranno in vigore.

20
21 Il Segretario

Il Presidente

22
23 _____
24
